

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3551-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame è finalizzato ad autorizzare la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di *film* che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. Si ritiene, infatti, che le coproduzioni cinematografiche italo-cinesi abbiano ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Nel merito, l'Accordo precisa il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che essi godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere e si stabilisce che il personale impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i Paesi membri dell'Unione europea) o cinese, e che tale personale è tenuto

a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l'ingresso di cittadini di una Parte e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in Paesi terzi laddove la sceneggiatura o l'azione dei film lo rendano necessario.

L'Accordo dispone quindi che i *film* coprodotti possano essere distribuiti e proiettati in pubblico solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle autorità competenti. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono infine rimesse sia le decisioni riguardo all'accesso dei *film* in coproduzione ai *festival* internazionali, sia la ripartizione dei territori e dei proventi derivanti dai diritti d'autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

6 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

